



O.N.L.U.S.
C.F. 93022850692

Sede: c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale Lago di Penne, 65010 Penne
Sede operativa : via A. De Nino 3, 65100 Pescara

Pescara, 27/04/2017

Commissione Europea - Rappresentanza in Italia
Deputati della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
Senatori della Commissione Ambiente del Senato della Repubblica

OGGETTO: art.62 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 - elusione della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica

L'associazione scrivente sta seguendo l'iter di un progetto per uno stadio a Pescara. Abbiamo letto le nuove previsioni di legge in materia stabilite dall'Art.62 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)".

Segnaliamo che l'attuale formulazione del comma 2 determina una evidente elusione della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica.

Infatti si prevede che la decisione della Conferenza dei Servizi comporti variante automatica del Piano Regolatore del Comune.

Così recita il comma (il neretto è nostro, ndr):

*"2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. **Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale.** In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile."*

Nel testo si fa esclusivo riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale ma, come è stranoto, quella procedura attiene agli aspetti progettuali e non a quelli pianificatori e urbanistici che invece sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica, rispondendo a due Direttive Comunitarie diverse (la 42/2001/CE per la VAS e la 85/337/CE e ss.mm.ii. per la VIA.). In sintesi, i progetti sono sottoposti a V.I.A., i piani (e le relative varianti) sono sottoposti a V.A.S.

D'altro lato la Corte di Giustizia Europea (sentenza 22 settembre 2011 - causa C-295/10) è già intervenuta sul punto censurando una normativa nazionale che prevedeva le cosiddette "varianti automatiche" per attività di tipo economico in assenza di V.A.S.

La Corte ha chiarito che comunque devono essere rispettate le previsioni della Direttiva 2001/42/CE, ivi compreso il deposito della documentazione attinente la V.A.S., nell'ambito di forme di procedura coordinate VIA-VAS qualora il progetto in questione sia sottoposto anche alle previsioni della Direttiva V.I.A. 85/337/CE e ss.mm.ii.

Scriva infatti la Corte "osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva (la V.A.S., ndr) non debba essere realizzata allorché i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica."

La Corte, come detto, specifica inoltre che se l'opera è assoggettata a V.I.A. ma determina una variante di un Piano allora lo Stato può prevedere una procedura coordinata V.I.A.-V.A.S.. In ogni caso devono comunque essere soddisfatti i criteri di entrambe le Direttive.

Scrive infatti sul punto la Corte "L'art.11, nn.1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall'obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest'ultima direttiva."

Pertanto si richiede un Vs intervento per garantire la coerenza della norma con quanto dettato dalla normative Comunitarie in materia di Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando la nostra più ferma opposizione al contenuto generale dell'articolo 62 del Decreto di cui auspichiamo la cancellazione *in toto* poichè determinerà ulteriori colate di cemento e consumo di suolo nelle città italiane il cui ambiente è già fortemente compromesso.

In attesa di un Vs riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Cordiali saluti,

Augusto De Sanctis

Presidente Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus

